

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DI-
PARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

FAQ RELATIVE
ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE
A FONDO PERDUTO
PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI
E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE CIVILI ABITAZIONI
2025

(SECONDO BLOCCO)

FAQ

1) DOMANDA:

Un fabbricato ha nella propria corte depositati dei fogli di amianto:

1) i fogli di amianto rientrano nel bando?

RISPOSTA:

Rientrano tra gli interventi ascrivibili alla singola unità immobiliare e relative pertinenze, i manufatti contenenti amianto nella proprietà del beneficiario e a servizio della predetta unità immobiliare, anche se collocati in aree comuni o condominiali (vedi, ad esempio, un serbatoio ad uso esclusivo dell'abitazione collocato su spazi condominiali)

2) il fabbricato o l'unità immobiliare che denuncia deve avere oltre conformità catastale anche quella riguardante l'urbanistica ed altri enti coinvolti?

RISPOSTA:

il contributo può essere riconosciuto su unità immobiliari e loro pertinenze, accatastate nelle categorie indicate all'art. 3 c. 1 dell'Avviso, a condizione che siano in regola con le norme urbanistiche nazionali, regionali e conformi ai regolamenti edilizi comunali.

2) DOMANDA:

Una palazzina familiare, costituita da due piani f.t. ed un sottotetto con copertura in amianto, avente accesso dal b.c.n.c.:

1) tutto il fabbricato o solo l'unità immobiliare oggetto di interesse, c/2, deve possedere conformità urbanistica-catastale e di altri enti coinvolti?

2) avente titolo di proprietà del fabbricato due soggetti (1 e 2 piano f.t. la madre e sottotetto la figlia) bisogna nominare un amministratore?

RISPOSTA:

Si ribadisce quanto sopra esposto circa la regolarità dell'immobile.

Essendo che l'immobile è di proprietà di più soggetti e che il sottotetto è unità non residenziale l'istanza può essere formalizzata per condominio. Si precisa che ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Avviso *"Allorquando l'amministratore non è identificato, per i casi previsti dalla normativa vigente, i proprietari degli immobili presenti nel condominio dovranno autorizzare un condomino a presentare la pratica per i beni comuni; detto condomino, in quanto amministratore "designato", fungerà da delegato sia in merito alla gestione di detta pratica che per l'incasso del contributo..."*.

In questo caso il beneficiario del contributo potrà essere solo il proprietario delle unità residenziali.

3) DOMANDA:

Il Bando "art. 7 voce g" il preventivo dettagliato per smaltimento amianto, deve essere firmato solo dalla ditta specializzata o ditta e tecnico?

RISPOSTA:

così come indicato all'art. 7 lett. g) dell'Avviso, il preventivo di spesa può essere redatto e firmato solo da una ditta specializzata.

4) DOMANDA:

L'impresa che eseguirà i lavori potrà emettere più fatture in rif. al preventivo presentato? Quindi per esempio primo acconto, poi secondo acconto e poi saldo.

RISPOSTA:

L'impresa che eseguirà i lavori potrà emettere più fatture in acconto facendo sempre riferimento al preventivo presentato in sede d'istanza. Si rappresenta che per consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa da rendicontare, gli stessi dovranno essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico, dell'importo corrispondente a quello esposto in fattura, tratto da un conto corrente bancario o postale intestato ad almeno uno dei soggetti beneficiari.

5) DOMANDA:

Se un committente proprietario di 1/2 della copertura ma con compromesso per l'acquisto totale, puoi rimuovere l'intera copertura e ottenere il rimborso totale?

RISPOSTA:

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dell'Avviso, *"i destinatari del contributo (beneficiari) sono:*

- a. le persone fisiche titolari del diritto di proprietà;*
- b. le persone fisiche con diritti reali di godimento;*
- c. i condomini."*

- 6) **DOMANDA:**
Nel caricamento della pratica nella fase preliminare richiede la email (PEC) del beneficiario. Possiamo inserire la loro e-mail se non hanno una PEC? Possiamo inserire la nostra PEC per loro?
RISPOSTA:
Non è consentito l'inserimento di indirizzo di posta elettronica ordinaria; le comunicazioni ufficiali devono provenire e/o essere indirizzate da e verso indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il quale può anche essere di titolarità del delegato.
- 7) **DOMANDA:**
Il beneficiario deve aver effettuato la comunicazione di cui al comma 3 dell'art.5 della L.R. n.10 del 29 aprile 2014 come integrata dall'art.14 della L.R. n.13 del 26 maggio 2022 pone la scadenza della comunicazione da parte dei privati al 31 dicembre 2022. Ci sono proroghe a riguardo? Si può fare la comunicazione anche ora?
RISPOSTA:
Si specifica che i termini per procedere con la comunicazione di cui al comma 3 dell'art.5 della Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014, come ulteriormente integrata dall'art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022, sono stati prorogati con D.D.G. 10/DRPC Sicilia del 21/01/2025 precisando comunque che, ai fini di questo *Avviso* la stessa la comunicazione dovrà essere inviata entro la data di presentazione dell'istanza di contributo.
- 8) **DOMANDA:**
L'istanza va sottoscritta con firma e scansionata digitalmente o il file deve avere la firma digitale?
RISPOSTA:
La domanda andrà scaricata dalla piattaforma e sottoscritta digitalmente dal richiedente/delegato con estensione .p7m.
- 9) **DOMANDA:**
Per la presentazione dell'istanza di contributo corrisponde con il click day a partire dal 1 settembre 2025?
RISPOSTA:
All'art. 6 comma 4 dell'*Avviso*, è stabilito che *"Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data e l'ora di "validazione" effettuata dall'utente nella fase c) (click day)"*.
- 10) **DOMANDA:**
La domanda deve essere un singolo file a cui sono allegati tutti gli altri documenti?
RISPOSTA:
la domanda di contributo deve contenere obbligatoriamente i documenti e dichiarazioni di cui all'art. 7 dell'*Avviso*, sottoscritti singolarmente con firma digitale del richiedente o delegato con estensione .p7m.
- 11) **DOMANDA:**
- L'IVA sia della ditta che del professionista con la relativa cassa, deve essere inserita nei costi? E se sì quanto il 10 o il 22% per quanto riguarda la ditta?
RISPOSTA:
il contributo erogabile sarà concesso nella misura dell'80% dei costi effettivamente sostenuti, comprensivo di oneri previdenziali e IVA nell'aliquota esposta in fattura.
- 12) **DOMANDA:**
Se il proprietario nella autonotifica ha inserito delle superfici minori deve fare una integrazione per indicare la superficie corretta o non vi è necessita?
RISPOSTA:
Si fa presente che l'*Avviso* non entra nel merito delle disposizioni e delle procedure relative alla suddetta comunicazione. Tuttavia, per ulteriori approfondimenti, si rinvia all'ufficio competente raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile/previsione-e-prevenzione/portale-info-amianto>.

13) DOMANDA:

Bonus ristrutturazione edilizio si intende anche per la ristrutturazione di ballatoi es... si potrebbe specificare meglio che tipo di bonus?

RISPOSTA:

Si fa presente che le normative vigenti, a vario titolo, consentono un beneficio fiscale, parziale o totale, a valere sulle ristrutturazioni edilizie di cui, la componente di rimozione dell'amianto può esserne parte. Il contributo regionale può intervenire solo sulla parte non già oggetto di beneficio. Nello specifico, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Avviso, sono esclusi dal contributo *"la quota degli interventi che hanno beneficiato, all'atto della presentazione della rendicontazione, di altre agevolazioni/finanziamenti pubblici (esempio eco-sisma bonus, bonus ristrutturazione edilizia, ecc.), ovvero intendendosi eleggibile nel potenziale beneficio gli interventi sulla parte di ristrutturazione edilizia a carico del cittadino"*.

14) DOMANDA:

I lavori possono essere effettuati subito dopo aver completato la domanda, quindi dal giorno 11/06/2025, oppure devono essere effettuati dopo la validazione della domanda a partire dal giorno 01/09/2025 h 12.00 (click day) sino al 05/09/2025 h 12.00? Attendo un vostro gentile riscontro.

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 4 c. 4 dell'Avviso, si specifica che sono ammissibili a contributo gli interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda che, così come indicato all'art. 6, comma 4 dello stesso *"Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data e l'ora di "validazione" effettuata dall'utente nella Fase c) (click day)"*.

Ad ogni modo la validazione della domanda è condizione necessaria ma non sufficiente per avere accesso al contributo in quanto la graduatoria sarà definita *"...sulla base di una procedura automatizzata che pone in graduatoria le domande secondo l'ordine cronologico di "validazione" di cui alla Fase c) di cui al precedente comma 3 art.6."*